

Publicato il 11/12/2018

N. 01752/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02546/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2546 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

So.Ge.M.I. S.p.A. - Società per L'Impianto e L'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cordedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Podgora 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento 23 ottobre 2018, prot. n. 523-499, del Direttore dei Mercati *ad interim* e Direttore Generale di SO.GE.MI., recante “*la revoca*

dell'autorizzazione a svolgere le operazioni di movimentazione merci, lavorazione merci, trasporto e facchinaggio all'interno del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano, con conseguente disabilitazione di tutte le tessere d'accesso degli addetti del -OMISSIS- in indirizzo, a decorrere dal 12 novembre 2018”;

- di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, comunque lesivo dell'Impresa ricorrente, con particolare riferimento alla Circolare prot. n. 554-512 del 29.10.2018 emanata dalla SO.GE.MI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.Ge.M.I. S.p.A. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Reputati sussistenti - all'esito della sommaria delibazione che è propria della sede cautelare - gli estremi per la sospensione degli atti impugnati, atteso che:

- l'addebito contestato al -OMISSIS- ricorrente si concreta nella violazione degli “*obblighi di leale cooperazione fra operatori ed Ente gestore sanciti dal Protocollo prefettizio per la legalità del 21.1.2013*”;

- il Titolo 5 del regolamento per l'iscrizione all'albo degli operatori economici autorizzati ad operare in ausilio delle imprese attive nei mercati

all'ingrosso di Milano, espressamente prevede (cfr., combinato disposto dei punti 13 e 14) che una tale violazione comporta l'applicazione "*della sanzione della sospensione fino a 30 giorni dell'autorizzazione*" e che solo in caso di recidiva, *id est* "*alla terza violazione accertata*", può giustificarsi il radicale provvedimento espulsivo che quivi si impugna.

E' fatta salvo, naturalmente, il riesercizio da parte della resistente della *potestas* sanzionatoria, in conformità delle previsioni regolamentari e nei sensi sopra esposti, oltre che in ossequio al principio di proporzionalità.

Le peculiarità della controversia inducono a compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi di cui in motivazione.

Fissa la udienza pubblica del 6 marzo 2019 per la discussione del ricorso nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018, con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rocco Vampa

IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.